





Convenzione di Sovvenzione

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE FAMI

CODICE PROGETTO: PROG-2933

Beneficiario	Consorzio Kairos scs
Titolo del progetto F.O.R.M.A - Formazione Opportunità e Risorse per Migranti in Agricoltu	
Obiettivo specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON 2 - Integrazione - lettera i-ter Interventi di integrazione socio lavorativa per prevenire e contrastare il caporalato - Autorità Delegata - Caporalato	
Costo del progetto	€ 1635459,25
Data conclusione	31/12/2021







del progetto		
del progetto		
<u> </u>		







Convenzione di Sovvenzione

Indice

Art. 1 Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione	9
Art. 2 Obblighi e Responsabilità	9
Art. 3 Composizione del contributo	14
Art. 4 Obiettivi del progetto e Destinatari	14
Art. 5 Budget di progetto e Cronogramma	15
Art. 6 Indicatori utilizzati	16
Art. 7 Affidamento di incarichi o di contratti di appalto/fornitura (ove applicabile)	18
Art. 8 Attuazione della Convenzione	23
Art. 9 Definizione dei costi ammissibili	30
Art. 10 Condizioni di erogazione della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili	31
Art. 11 Condizioni per la tracciabilità dei dati	35
Art. 12 Controlli	36
Art. 13 Sanzioni e revoche	37
Art. 14 Protezione dei dati	40
Art. 15 Regole di pubblicità	42
Art. 16 Foro competente	42
Art. 17 Conflitto d'interessi	43
Art. 18 Proprietà e uso dei risultati	43
Art. 19 Riservatezza	44
Art. 20 Sospensione	45
Art. 21 Forza maggiore	45
Art. 22 Recesso dell'Autorità Delegata	46
Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale al contributo	47
Art. 24 Accordi ulteriori	48
Art. 25 Immunità	49







Allegato 1 - Regole di pubblicità del Fondo	52
Allegato 2 - Modulo comunicazione Conti Correnti aggiuntivi	59
Allegato 3 - Informativa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003	62







Convenzione di Sovvenzione

Il Direttore Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione Tatiana Esposito in qualità di Autorità delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 (di seguito "Amministrazione" o "Autorità Delegata),

е

Nome / Ragione Sociale: Consorzio Kairos scs

Natura giuridica: società cooperativa

Indirizzo / Sede Legale: Via G. Lulli 8/7 10148 Torino TO

Codice fiscale: 08134210015

ed i seguenti partner di progetto co-beneficiari (eventuali):

Nr.	Nome Partner
1	ANOLF LECCO
2	C.F.L.C Consorzio Formazione Lavoro e Cooperazione Soc. Coop.
3	CE.SVI.P. LOMBARDIA - SOCIETA' COOPERATIVA
4	Comune di Cremona
5	Comune di Dronero
6	COMUNE DI RACCONIGI
7	Comune di Triora
8	Consorzio per la formazione professionale e per l'educazione permanente
9	Emmanuele società cooperativa sociale Onlus
10	EXAR Social Value Solutions Impresa Sociale S.r.l.
11	Fondazione Xenagos
12	Iscos Marche Onlus
13	Jobel Soc. Coop. Soc. ONLUS
14	LA SORGENTE s.c.s.
15	Liberitutti - Società Cooperativa Sociale S.p.a
16	MIGRAZIONI S.C.S IMPRESA SOCIALE
17	Patronato Acli
18	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NAZARETH IMPRESA SOCIALE
19	Unione Coltivatori Italiani - U.C.I.
20	Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea
21	Università degli Studi di Catania
22	Università degli Studi di Palermo – Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali







Convenzione di Sovvenzione

Il Beneficiario o Beneficiario Capofila in caso di raggruppamento, è rappresentato per la firma della presente Convenzione da Roberto Casetta

Premesso che

- (a) il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
- (b) il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;
- (c) il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
- (d) il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 dispone sui controlli effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014;
- (e) la convenzione del 28 maggio 2015 disciplina lo svolgimento delle funzioni di Autorità delegata (AD) nella gestione delle attività nell'ambito del FAMI;
- (f) in data 30 ottobre 2018 è stato aggiornato l'addendum alla convenzione tra AR e AD e in data 18 luglio 2019 è stata aggiornata la programmazione esecutiva allegata alla Convenzione di delega al fine di modificare la distribuzione tra le linee d'intervento delle risorse finanziarie assegnate all'Autorità delegata, aumentando, in particolare, la dotazione per la realizzazione di interventi d'integrazione socio-lavorativa per prevenire e contrastare il caporalato, anche







Convenzione di Sovvenzione

tramite attività di agricoltura sociale, per mantenere condizioni di regolarità lavorativa (OS2-ON2 lett. i-ter);

- (g) all'Autorità delegata del FAMI, individuata nella Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014, sono stati demandati parte di compiti dell'Autorità responsabile, conformemente all'art. 25, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) n. 514/2014;
- (h) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 5 dicembre 2019 al n. 1-3324, conferisce alla dott.ssa Tatiana Esposito, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione;
- (i) Il Programma Nazionale FAMI è stato approvato con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 e successivamente modificato con Decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, C(2017) 5587 del 14 agosto 2017, C(2017) 8713 dell'11 Dicembre 2017, C(2018) 8142 del 7 dicembre 2018, C(2019) 3946 del 21 maggio 2019, C(2019) 9182 del 12 dicembre 2019 e C(2020) 2896 del 4 maggio 2020;;
- (I) con decreto prot. n. 0000001 del 03/01/2019 è stato adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico 2 Obiettivo Nazionale 2 lettera i-ter) prevenire e contrastare il lavoro nero ed il caporalato il Soggetto proponente Consorzio Kairos scs ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta progettuale "F.O.R.M.A Formazione Opportunità e Risorse per Migranti in Agricoltura";
- (m) con decreto n. 91 del 17/07/2019 questa Autorità delegata ha approvato la graduatoria finale dei progetti presentati a valere sul Lotto 1-FAMI e ha ammesso al finanziamento i primi quattro progetti in graduatoria;







- (n) con decreto n. 92 del 19 luglio 2019, registrato dalla Corte dei conti il 22/08/2019 al n. 1-2941 e dall'Ufficio centrale di Bilancio il 22/07/2019 al prot. n. 7587, sono state incrementate le risorse destinate al finanziamento dei progetti presentati sull'Avviso n.1/2019 a valere sul lotto 1-FAMI, in conformità con il dettato dell'art. 3.3 dell'Avviso;
- (o) con decreto n. 110 del 30/08/2019 sono stati ammessi a finanziamento ulteriori 11 progetti che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 60/100;
- (p) l'Autorità delegata ha effettuato, con esito positivo, le verifiche previste dalla normativa ai fini della stipula della Convenzione di sovvenzione, con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, all'assenza di carichi pendenti, all'assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o altra situazione equivalente;
- (q) l'Autorità delegata ha altresì richiesto, tramite accesso alla BDNA, il rilascio delle prescritte informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- (r) che successivamente, a causa della modifica della compagine sociale di un partner di progetto, è stata inoltrata nuova richiesta di informazioni antimafia, con nota prot. n. PR_CNUTG_Ingresso_0053433_20201019 del 19.10.2020;
- (s) che le parti concordano di stipulare la presente convenzione, per ragioni d'urgenza dettate dalla necessità di porre in essere quanto prima interventi di integrazione socio-lavorativa per prevenire e contrastare il caporalato, dall'obbligo di rispetto degli impegni di spesa imposti dalla Commissione europea e in considerazione del tempo trascorso dalla pubblicazione della graduatoria dovuto all'espletamento della procedura dei controlli ai fini del convenzionamento, prima della scadenza del termine di 30 gg. riconosciuto alle Prefetture UTG per il rilascio delle informazioni antimafia e quindi espressamente sotto la condizione risolutiva prevista dal comma 3 dell'art. 92 del predetto D.Lgs. n. 159/2011.







Convenzione di Sovvenzione

Tutto quanto sopra premesso, l'Autorità Delegata e il Beneficiario, o il Beneficiario Capofila in caso di raggruppamento, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione

- 1.1 La Convenzione ha per oggetto il progetto denominato "F.O.R.M.A Formazione Opportunità e Risorse per Migranti in Agricoltura", finanziato a valere sull' OS2 ON2, del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.
- 1.2 L'importo della Convenzione è pari ad € 1635459,25 così come previsto all'art. 5 Budget di progetto e dal relativo Cronogramma. Tale importo è fisso ed invariabile, salvo eventuali economie di progetto, e sarà corrisposto al Beneficiario secondo le modalità previste dal successivo art. 10 "Condizioni di erogazione della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili".
- 1.3 Le attività progettuali avranno inizio a partire dalla data indicata nella comunicazione di avvio attività, inviata da codesto Beneficiario, e dovranno concludersi entro e non oltre il 31/12/2021. La presente Convenzione avrà validità ed efficacia dalla data indicata nella comunicazione di avvio attività fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate e, in ogni caso, alla data di riconoscimento effettivo da parte della Commissione Europea delle spese presentate da parte dell'Autorità Delegata.
- 1.4 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila del finanziamento si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella presente Convenzione.

Art. 2 Obblighi e Responsabilità

2.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il "Beneficiario Capofila":







- a) ha la piena responsabilità nell'assicurare che il progetto sia eseguito esattamente ed integralmente, nel pieno rispetto della Convenzione;
- b) in caso di Raggruppamento, è l'unico referente ed ha la piena responsabilità per tutte le comunicazioni tra i co-beneficiari e l'Amministrazione. Ogni comunicazione relativa alla Convenzione da parte dell'Autorità delegata, verrà inviata tramite Posta Elettronica Certificata (dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it) ovvero attraverso un apposito sistema informatico (tramite le funzionalità del sito (https://fami.dlci.interno.it), esclusivamente al soggetto Capofila, che dovrà fornire riscontro certo della ricezione, salvo diverse specifiche disposizioni previste nella presente Convenzione;
- c) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall'Autorità delegata, soprattutto in relazione ai pagamenti, nell'ottica di consentire che i controlli di competenza dell'Amministrazione si svolgano in maniera agevole ed esaustiva;
- d) si impegna a partecipare ad incontri periodici organizzati dall'Autorità delegata al fine di monitorare le attività progettuali, creare occasioni di confronto, condividere linee di indirizzo e trovare soluzioni condivise alle eventuali criticità riscontrate durante lo svolgimento delle attività progettuali;
- e) in caso di Raggruppamento, non potrà delegare in alcun modo le attività sopra descritte (punti a), b) c) d)) ai co-beneficiari o ad altri soggetti. Quando è richiesta un'informazione sui co-beneficiari, il Capofila è responsabile per il suo ottenimento, la verifica dell'informazione e la comunicazione della stessa all'Amministrazione;
- f) in caso di Raggruppamento, informa i co-beneficiari di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- g) informa l'Amministrazione delle eventuali modifiche non sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa adeguata giustificazione;







- h) ove applicabile, presenta apposita garanzia fideiussoria sul modello di quella resa disponibile dall'Amministrazione;
- i) in caso di Raggruppamento, gestisce, predispone e presenta le richieste di pagamento; dettaglia l'ammontare esatto delle richieste e le quote assegnate a ciascun co-beneficiario, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione; individua l'entità dei costi ammissibili come da budget di progetto e tutti i costi effettivamente sostenuti;
- j) prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell'AD siano disposti secondo quanto previsto nell'art. 10;
- k) ove applicabile, è responsabile della corretta applicazione e delle violazioni delle disposizioni di cui all'art.3 della L.136/2010 eventualmente riscontrate;
- I) in caso di Raggruppamento, è il solo destinatario dei finanziamenti che riceve anche a nome di tutti i partner co-beneficiari. Assicura che tutti i contributi ricevuti siano pro-quota riassegnati ai co-beneficiari senza alcun ritardo ingiustificato. Informa l'Amministrazione dell'avvenuta ripartizione del contributo ricevuto tra tutti i partner co-beneficiari secondo quanto disposto dall'art.10;
- m) è responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, (in caso di Raggruppamento, inclusa la documentazione contabile dei partner co-beneficiari), dei documenti contabili e delle copie dei contratti di affidamento a terzi;
- n) assume l'esclusiva responsabilità nei confronti dell'Amministrazione della corretta attuazione del progetto e della corretta gestione degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;
- o) è tenuto ad individuare specifiche modalità di confronto e di collaborazione con ogni attore coinvolto nella realizzazione delle attività progettuali;
- p) ove applicabile, è tenuto a rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità e di tutela dei







Convenzione di Sovvenzione

diversamente abili nonché i limiti e le regole stabiliti dalla presente Convenzione o da ogni altro eventuale documento adottato in merito, anche successivamente alla stipula di quest'ultima; dall'Amministrazione;

- q) è tenuto a vigilare sul rispetto degli obblighi di certificazione / attestazione previsti a carico del revisore indipendente / esperto legale nel rispetto delle tempistiche definite dall'Autorità Delegata;
- r) individua l'entità dei costi ammissibili come da budget di progetto e tutti i costi effettivamente sostenuti;

[In caso di raggruppamento] I partner co-beneficiari:

- s) concordano ed offrono al Beneficiario Capofila la massima collaborazione al fine di eseguire esattamente ed integralmente, per quanto di spettanza, il progetto;
- t) inviano al Capofila i dati necessari per predisporre i *report* da inviare all'Amministrazione, i consuntivi ed ogni altro documento previsto dalla Convenzione o, comunque, richiesto dall'Amministrazione nell'ottica di consentire che i controlli di competenza dell'Amministrazione si svolgano in maniera agevole ed esaustiva;
- u) inviano all'Amministrazione, attraverso il Beneficiario Capofila, ovvero direttamente, nei casi specificatamente richiesti dalla presente Convenzione o dalla stessa Amministrazione, tutte le informazioni necessarie, utili o anche solo opportune per la corretta esecuzione del progetto;
- v) informano il Capofila tempestivamente di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- w) comunicano al Capofila le eventuali modifiche non sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto.







Convenzione di Sovvenzione

Al fine di rispettare tutti gli obblighi e le responsabilità su elencati, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il "Beneficiario Capofila" comunica i nominativi dei seguenti referenti:

Referenti Beneficiario				
Ambiti Nome e Cognome		Indirizzo Mail e Telefono		
Responsabile di progetto	Domenica Moscato	domenica.moscato@coopliberit utti.it - 3382809700		
Referente monitoraggio e valutazione	Silvia Cerioli	silvia.cerioli@coopliberitutti.it - 3924792032		
Referente contabile	Leo Magnani	leo.magnani@coopliberitutti.it - 3453397832		

- 2.2 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila assume nei confronti dell'Autorità delegata l'esclusiva responsabilità per qualsiasi danno causato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall'esecuzione del progetto.
 - Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione.
 - In particolare, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, con la sottoscrizione della presente Convenzione, manleva e tiene indenne l'Autorità delegata da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all'esecuzione del progetto.
- 2.3 Il partner co-beneficiario si impegna, ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità, a consentire i controlli e le verifiche in loco delle Autorità Designate del Fondo o di altro organismo deputato a tale scopo ed a collaborare alla loro corretta esecuzione.







Convenzione di Sovvenzione

Art. 3 Composizione del contributo

3.1 Fermo restando l'importo complessivo di cui al precedente art. 1, la percentuale massima del contributo comunitario è stabilita nel valore del 50,00 %.

L'importo complessivo del progetto è così ripartito:

Contributo comunitario € 817729,62 50,00 %

Contributo pubblico nazionale € 817729,62 50,00 %

Art. 4 Obiettivi del progetto e Destinatari

- **4.1** Gli obiettivi che il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il "Beneficiario Capofila" deve raggiungere sono quelli indicati nella proposta progettuale ammessa a finanziamento.
- **4.2** Sono Destinatari Finali della proposta progettuale i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo.

Il Soggetto beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il "Beneficiario Capofila" ed il/i partner co-beneficiario/i ha/hanno l'obbligo di verificare, garantire e comprovare la corrispondenza e la riconducibilità dei destinatari dei servizi erogati ai target eleggibili. Nello specifico, il Soggetto beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il "Beneficiario Capofila" ed il/i partner co-beneficiario/i deve/devono attenersi alle modalità di rilevazione stabilite dall'Autorità delegata relative alla verifica, conservazione nel tempo e riproduzione, ove richiesto, nel rispetto della normativa europea ed italiana vigente, di tutta la documentazione necessaria ad attestare e comprovare l'appartenenza dei destinatari dei servizi ai target eleggibili del Programma Nazionale FAMI (a mero titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di rilevazione: copia riprodotta elettronicamente de: - il permesso di soggiorno, codice fiscale, carta d'identità e/o altra documentazione rilevante). L'Autorità delegata indicherà successivamente le suddette modalità di rilevazione onde garantire la qualità, l'accuratezza e la comparabilità delle informazioni raccolte.







Convenzione di Sovvenzione

Art. 5 Budget di progetto e Cronogramma

5.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, è tenuto a rispettare il budget di progetto ed il cronogramma approvati ed allegati alla presente Convenzione.

Di seguito la scheda sintetica del budget di progetto:

BUDGET*

COSTI

A -Costi del personale: € 1190710,65

B - Costi di Viaggio e Soggiorno: € 49064,00

C - Immobili: € 17400,00

D - Materiali di consumo: € 7211,94

E - Attrezzature: € 0,00 F - Appalti: € 97080,00

G - Auditors: € 21000,00

H - Spese per gruppi di destinatari: € 126000,00

I - Altri costi: € 20000,00 J - Costi Standard: € 0,00

K - TOTALE COSTI DIRETTI AMMISSIBILI: € 1528466,59

L - Costi indiretti: € 106992,66

M – TOTALE COSTI: € 1635459,25

ENTRATE

N - Contributo Comunitario: € 817729,62

O - Contributo Pubblico Nazionale: € 817729,62

P - Contributo del Beneficiario Finale: € 0,00

Q – TOTALE DELLE ENTRATE: € 1635459,24

5.2 La percentuale fissa dei costi indiretti, come definito dall'Avviso, non deve superare il 7% dei costi diretti ammissibili.







Convenzione di Sovvenzione

- 5.3 Al fine di ottimizzare le procedure di controllo in capo all'Autorità delegata e di prevedere tempi più brevi per l'erogazione dei contributi, il Beneficiario è tenuto ad individuare ed acquisire un Revisore indipendente per la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate e, laddove applicabile, individuare ed acquisire un Esperto legale per la verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi, di lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell'ambito del progetto. Le spese per il Revisore indipendente e per l'Esperto legale, quest'ultimo laddove previsto, devono essere imputate alla voce di costo G Auditors e non eccedere complessivamente il 7% dei costi diretti del progetto. Per l'Esperto legale, la spesa complessiva non dovrà superare il 2% dei costi diretti del progetto.
- 5.4 Relativamente alla voce F Appalti (*ove applicabile*) del budget, si precisa che il Beneficiario deve essere in grado di svolgere autonomamente le attività progettuali e non può, in ogni caso, affidare a terzi il complesso delle attività di cui è responsabile. Tuttavia, è possibile appaltare parzialmente o integralmente le attività ad esclusione delle attività relative alla gestione complessiva del progetto nel caso in cui le attività ovvero i servizi appaltati siano approvati dall'Autorità delegata contestualmente alla firma della Convenzione.

Art. 6 Indicatori utilizzati

6.1 Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi descritti all'art. 4, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, utilizzerà la tabella sottostante relativa agli indicatori contenuti nella proposta progettuale.

Nr	Indicatori di Realizzazione	Unità di Misura	Tipo indicatore (obbligatorio/aggiuntivo)	Valore Atteso
1	Cittadini di Paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo che beneficiano delle attività di progetto	n.	Obbligatorio	700
2	Cittadini di Paesi terzi vittime o	n.	Obbligatorio	50







	potenziali vittime di sfruttamento lavorativo coinvolti in attività di agricoltura sociale			
3	Cittadini di Paesi terzi che beneficiano di percorsi formativi per l'integrazione lavorativa, linguistica e abitativa	n.	Obbligatorio	300
4	Ore di attività erogate nell'ambito di percorsi formativi per l'integrazione lavorativa, linguistica e abitativa	n.	Obbligatorio	50
5	Punti di accesso ai servizi potenziati	n.	Obbligatorio	5
6	Punti di accesso ai servizi attivati	n.	Obbligatorio	10
7	Operatori attivati per la realizzazione delle attività di progetto	n.	Obbligatorio	60
8	Copie diffuse di materiali informativi cartacei relativi alle attività progettuali	n.	Obbligatorio	10000
9	Imprese agricole coinvolte nelle attività progettuali	n.	Obbligatorio	50
10	Tavoli territoriali di lavoro attivati	n.	Facoltativo	5
11	Eventi per la vendita o il consumo condiviso dei prodotti agricoli di aziende agricole "No Cap" certificate	n.	Facoltativo	5

Nr	Indicatori di Risultato	Unità di Misura	Tipo indicatore (obbligatorio/aggiuntivo)	Valore Atteso
1	Cittadini di Paesi terzi che, a seguito delle misure di supporto attivate nell'ambito del progetto, avviano un percorso finalizzato all'ottenimento della protezione per sfruttamento lavorativo	n.	Obbligatorio	16
2	Imprese agricole coinvolte nel progetto che presentano domanda di iscrizione alla "Rete del Lavoro Agricolo di Qualità"	n.	Obbligatorio	50







Convenzione di Sovvenzione

3	Cittadini di Paesi terzi che concludono con esito positivo i percorsi formativi per l'integrazione lavorativa, linguistica e abitativa	n.	Obbligatorio	250
4	Livello di gradimento espresso dai cittadini di paesi terzi circa i servizi erogati nell'ambito dell'intervento	Range 1-10	Obbligatorio	8
5	Aziende certificate con bollino "No Cap"	n.	Facoltativo	15

- 6.2 Il raggiungimento dei valori attesi degli indicatori espressi nel presente articolo, secondo i parametri quantitativi e qualitativi previsti nelle specifiche dei progetti è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento. In caso di mancato raggiungimento dei valori attesi previsti, è facoltà dell'Autorità delegata revocare tutto o rimodulare parte del finanziamento concesso.
 - Le modalità e le tempistiche delle eventuali rimodulazioni saranno stabilite dall'Autorità delegata che si riserva di comunicare con successiva disposizione, unitamente ai parametri sulla base dei quali potranno essere effettuati eventuali decurtazioni di natura finanziaria, nonché la loro entità al fine di garantire la massima trasparenza del processo.
- 6.3 Il mancato raggiungimento dei valori attesi degli indicatori dovrà essere debitamente motivato dal beneficiario che dovrà sottoporre le dovute rimodulazioni all'Autorità delegata che si riserva di condividerle o rimodularle ulteriormente secondo le esigenze di attuazione del Programma Nazionale FAMI. Le spese e le attività in itinere saranno approvate o ridefinite a cura dell'Autorità delegata.

Art. 7 Affidamento di incarichi o di contratti di appalto/fornitura (ove applicabile)

7.1 Il Beneficiario deve essere in grado di svolgere autonomamente l'attività di coordinamento del progetto che non può, in nessun caso, essere affidata a soggetti diversi dal Beneficiario stesso. Tuttavia, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario







Convenzione di Sovvenzione

Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, potranno – sotto la propria esclusiva responsabilità – affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del progetto, l'esecuzione di parte dello stesso.

- 7.2 Qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i cobeneficiari, intendano affidare parte delle attività a soggetti terzi, questi dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento e non potranno sub-affidare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, delle attività.
- 7.3 I contratti stipulati tra Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, tra il Beneficiario Capofila e/o tra co-beneficiari e soggetti terzi affidatari, dovranno essere dettagliati, nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per voci di costo.
- 7.4 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, acquisirà i beni e i servizi necessari per la realizzazione del progetto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e del principio del value for money.
- 7.5 Ferma l'applicabilità delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, nell'attuazione del progetto, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, in caso di procedura di gara, aggiudica l'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, evitando ogni conflitto di interessi. Sia nel caso in cui il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, siano tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), sia nel caso in cui non vi siano tenuti il suddetto Beneficiario e/o Capofila e/o partner co-beneficiario in caso di Raggruppamento, dovranno richiedere, ove reperibili, per l'affidamento a terzi, almeno tre offerte per importi tra € 5.000,00 ed € 39.999,99 (iva esclusa) (ferme restando le prescrizioni relative a conflitto di interessi e requisiti di legge), ai fini di una idonea e documentata indagine di mercato, valutabile

dall'Amministrazione.







Convenzione di Sovvenzione

Per l'affidamento dei contratti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016:

- (i) qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario siano tenuti all'applicazione del d.lgs. 50/2016, l'affidamento deve avvenire nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto ai sensi dell'art. 36 e, in ogni caso, in ossequio ai principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Inoltre, è necessario consultare e comparare almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato;
- (ii) qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario non siano tenuti all'applicazione del D. Lgs. 50/2016, dovranno, in ogni caso, ispirarsi alla suddetta procedura, e dunque aggiudicare i contratti di appalto previa idonea indagine di mercato mediante avviso esplorativo o richiesta di almeno cinque offerte, assumendo ogni relativo onere anche in merito alla richiesta del CIG (ove richiesto) ai fini del rispetto della richiamata normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo.

Nell'ipotesi in cui il Beneficiario, o Beneficiario Capofila nel caso di Raggruppamento, e/o ciascun partner co-beneficiario intenda affidare l'esecuzione delle attività progettuali a soggetti non aventi natura privata, non è tenuto a procedere come previsto nel comma che precede ma è, comunque, sempre obbligato al rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, ed a fornire idonea motivazione in merito alle ragioni giustificative della scelta del contraente.

Fermo quanto sopra, si precisa che in ogni caso l'affidamento di contratti di appalto/fornitura di valore inferiore a € 5.000,00 (iva esclusa) può essere effettuato sulla base di un'unica offerta (affidamento diretto), fornendo adeguata motivazione della scelta e della compatibilità dell'affidamento diretto con le disposizioni normative applicabili. È vietato l'artificioso frazionamento degli appalti da affidare.







Convenzione di Sovvenzione

È, in ogni caso, fatto obbligo al Beneficiario di fare riferimento al Vademecum adottato dall'Amministrazione – tenendo, altresì, conto di eventuali modifiche allo stesso intervenute successivamente alla stipula della presente convenzione - in ordine alle modalità di espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente articolo.

7.6 Per ciò che concerne il rispetto dell'art. 3 della I. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, si fa rimando al Vademecum adottato dall'Amministrazione per l'individuazione delle ipotesi e modalità di applicazione.

Per le ipotesi in cui la predetta norma risulti applicabile, il Beneficiario e, in caso di raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, in caso di affidamento di parte delle attività a soggetti privati, è tenuto ad inserire nel relativo contratto, le clausole che prevedano il rispetto dei predetti obblighi da parte degli affidatari. In particolare nei contratti cui si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dovranno essere necessariamente incluse a pena di nullità:

a) una clausola con la quale i soggetti terzi affidatari si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo, anche dell'Amministrazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del contratto di affidamento;

(per i soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 3 della I. n. 136 del 2010)

b) una clausola recante la seguente dicitura

"1. L'impresa/II soggetto (...), in qualità di subcontraente del Beneficiario oppure del Partner (...) nell'ambito della convenzione sottoscritta con l'Amministrazione (...), identificato con il CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.







2. L'impresa/il soggetto (), in qualità di sub-contraente del Beneficiario (), si
impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione () della notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria".
3. L'impresa/il soggetto (), in qualità di sub-contraente del Beneficiario (), si
impegna ad inviare copia del presente contratto all'Amministrazione ()."
c) una clausola recante la seguente dicitura: "per assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto viene utilizzato il seguente conto
corrente bancario (o postale), IBAN acceso (o dedicato) in data
presso la Banca (o presso la società Poste italiane Spa) intestato a
, Codice Fiscale o Partita I.V.A con sede / residenza
, Codice Fiscale o Partita I.V.A con sede / residenza in in ossequio alle previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Ogni bonifico
in in ossequio alle previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Ogni bonifico
in in ossequio alle previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Ogni bonifico bancario (o postale) effettuato riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice
in in ossequio alle previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Ogni bonifico bancario (o postale) effettuato riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) e ove presente il CIG dell'affidamento";
in in ossequio alle previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Ogni bonifico bancario (o postale) effettuato riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) e ove presente il CIG dell'affidamento"; d) una clausola recante le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
in in ossequio alle previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Ogni bonifico bancario (o postale) effettuato riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) e ove presente il CIG dell'affidamento"; d) una clausola recante le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti di cui al punto c) che precede;
in in ossequio alle previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Ogni bonifico bancario (o postale) effettuato riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) e ove presente il CIG dell'affidamento"; d) una clausola recante le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti di cui al punto c) che precede; Il Beneficiario o, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila nonché i Partner che

- 7.7 Resta inteso che, qualora l'affidatario sia un soggetto di natura pubblica, questo non è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della I. 136/2010 ed il Beneficiario non è tenuto all'inserimento delle predette clausole nei relativi contratti.
- 7.8 In caso di affidamento ad esperti esterni (persone fisiche) di attività di consulenza/assistenza il Beneficiario è tenuto ad applicare, al ricorrere dei relativi presupposti, l'art. 7, commi 6 e ss, del D.Lgs. 165/2001. I soggetti non tenuti alla sua applicazione selezionano comunque gli esperti esterni eventualmente necessari attraverso procedure competitive tracciabili rispettose dei principi di pubblicità, concorrenza,







Convenzione di Sovvenzione

predeterminazione dei criteri, parità di trattamento e di rotazione indipendentemente dal controvalore economico delle attività di consulenza/assistenza. Il Beneficiario è tenuto a conservare, per tutta la durata del progetto e per il periodo quinquennale successivo alla chiusura delle attività progettuali, la documentazione attestante il corretto esperimento delle suddette procedure competitive e a metterla a disposizione dell'Autorità delegata e/o delle altre Autorità competenti nell'ambito delle verifiche cui le stesse sono deputate.

- 7.9 La Commissione Europea e/o le altre Autorità competenti, in base a verifiche documentali in loco, hanno il potere di controllo su tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati dal Beneficiario e/o partner per quanto di rispettiva competenza.
- 7.10 Fermo quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto ad inviare all'Amministrazione la documentazione indicata nel Vademecum di attuazione che sarà fornito da questa Amministrazione.
- **7.11** Posto quanto in precedenza espresso, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila rimangono gli unici responsabili verso l'amministrazione delle attività di monitoraggio secondo le modalità previste dall'Autorità delegata.

Art. 8 Attuazione della Convenzione

8.1 Le attività di cui alla presente Convenzione si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria e nazionale e nei limiti di spesa prestabiliti, secondo le indicazioni previste dal Regolamento (UE) N. 514/2014 e dal Regolamento (UE) N. 516/2014 e s.m.i.

In particolare, nell'attuazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a:

- utilizzare la Posta Elettronica Certificata <u>dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it</u> ed il sistema informatico (https://fami.dlci.interno.it), quale mezzo per le comunicazioni;
- trasmettere all'Autorità delegata il codice CUP relativo al progetto tramite il caricamento dello stesso sul Sistema Informativo:







- avviare le attività progettuali comunicando all'Autorità delegata, entro i tempi stabiliti, la data di inizio delle attività progettuali e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto;
- rispettare la tempistica di realizzazione ed il cronogramma di spesa di cui all'art. 5;
- tenere costantemente informata l'Autorità delegata dell'avanzamento esecutivo dei progetti, e rispettare gli adempimenti procedurali in materia di monitoraggio previsti dalla presente Convenzione e quelli previsti per l'attuazione del Programma Nazionale dall'Autorità delegata;
- rispettare quanto previsto dai Regolamenti, e quanto nel Programma Nazionale del Fondo;
- adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse al finanziamento;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese di cui al "Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020";
- attenersi alle indicazioni dell'Autorità delegata in merito all'applicazione delle regole di ammissibilità delle spese;
- attenersi alle modalità di rilevazione dei dati previste dall'Autorità delegata anche attraverso le eventuali linea guida di riferimento.
- 8.2 Fermo quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto ad inviare all'Autorità delegata la documentazione indicata nella tabella seguente, secondo la tempistica stabilita, salvo diversa disposizione dell'Autorità delegata. Qualora il Beneficiario non ottemperi ai predetti obblighi, l'Autorità delegata si riserva di applicare le sanzioni pecuniarie di cui al successivo articolo 13 e/o di revocare il finanziamento.

Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
-----------	------------------------------	------------







Convenzione di Sovvenzione

Tipo	Doc	umentazione da presentare	Tempistica	
Documentazion finanzi	attiv svol	nunicazione di inizio ità e della sede di gimento delle stesse smissione del CUP nite il caricamento o stesso sul Sistema rmativo	Entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla firma della Convenzione	
Domanda di Anticipo obbligatorio pari al 40% dell'importo finanziato che risulta dal budget approvato (contributo comunitario e contributo pubblico nazionale)		Domanda di anticipoFideiussione (ove applicabile)		Entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla firma della Convenzione
Prima Domanda di Rimborso Intermedio	Cumulativamente sulla base delle spese rendicontate al netto della	Rim	dello di Domanda di borso e di dicontazione delle	Entro il 30 aprile 2021
Seconda Domanda di Rimborso Intermedio obbligatoria (ove non presentata Ia Prima Domanda)	corrispondente percentuale del contributo del Beneficiario Finale, fino al 50% dell'importo finanziato	► Doc spe	spese. Documentazione di spesa debitamente quietanzata ¹	Entro il 30 settembre 2021

N.B. Il Beneficiario Finale deve presentare obbligatoriamente almeno una domanda di rimborso intermedio. In ogni caso, l'importo che potrà essere erogato cumulativamente non potrà essere superiore al 50% dell'importo finanziato.

Qualora la data di fine progetto stimata dal BF sia antecedente alla data prevista per la presentazione della Seconda Domanda di rimborso intermedio, **la prima Domanda di rimborso sarà ritenuta obbligatoria** e il Beneficiario dovrà procedere alla rinuncia al secondo intermedio per finalizzare la procedura di Rimborso Finale.

_

¹ Le spese oggetto di rendicontazione intermedia devono essere quietanzate entro la data di presentazione della stessa domanda di rimborso intermedio







Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica	
Domanda di Rimborso Finale (relativa al saldo della sovvenzione)	 ▶ Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese. L'importo da richiedere nella Domanda di Rimborso deve essere al netto della corrispondente percentuale del contributo del Beneficiario Finale ▶ Documentazione di spesa debitamente quietanzata² 	 Entro 60 (sessanta) giorni dal raggiungimento della soglia del 100% della spesa rendicontabile sul totale del progetto ammesso a finanziamento; Ovvero entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di conclusione delle attività progettuali; e comunque non oltre il 28 febbraio 2022 	
Verifiche dell'Esperto Legale (ove applicabile)	► Attestazione legale e relativi allegati.	Entro 20 giorni dalla trasmissione di ciascuna Domanda di Rimborso	
Verifiche del Revisore Indipendente	Verbale di verifica amministrativo-contabile e relativi allegati.	Entro 30 giorni dalla trasmissione di ciascuna Domanda di Rimborso	
Monitoraggio	 Scheda di monitoraggio contenente dati sull'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto 	Con cadenza trimestrale secondo il calendario e le eventuali modifiche fornite dall'AR	

² I costi devono essere sostenuti entro la data di conclusione del progetto, mentre i pagamenti relativi a tali costi possono essere effettuati entro la data di presentazione della stessa domanda di rimborso finale.







Convenzione di Sovvenzione

Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica	
	Scheda destinatari cittadini di Paesi terzi (in cui riportare il totale cumulativo dei destinatari cittadini di Paesi terzi coinvolti nel progetto)	Con cadenza trimestrale secondo il calendario e le eventuali modifiche fornite dall'AR	
	 Scheda vulnerabilità (in cui riportare solo il numero dei destinatari titolari delle vulnerabilità indicate) 	Con cadenza trimestrale secondo il calendario e le eventuali modifiche fornite dall'AR	
	>		
	► Final Assessment Qualitativo	Entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di conclusione delle attività progettuali e contestualmente alla data di rimborso finale	
Valutazione	 Questionario informatizzato per la valutazione annuale del Programma 	Secondo le indicazioni fornite dall'AD e dal valutatore indipendente del FAMI ³	
valutazione	➤ Altra documentazione di valutazione (es. interviste individuali o di gruppo, schede, ecc.) ad hoc	Secondo le indicazioni fornite dall'AD e dal valutatore indipendente del FAMI	

_

³ La Valutazione indipendente del Programma FAMI 2014-2020 è richiesta dalla regolamentazione comunitaria (Reg (UE) N. 514/2014). Al riguardo, l'AR ha selezionato, mediante Gara a procedura aperta, quale Valutatore indipendente del FAMI il RTI Gruppo CLAS – Archidata, che svolge tale compito nel rispetto del Quadro comune europeo di monitoraggio e valutazione.







Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica	
	 Questionario informatizzato per la valutazione ex-post del Programma 	Entro 24 mesi dalla data di conclusione delle attività progettuali	

- **8.3** Oltre alla documentazione di cui sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario è tenuto ad adempiere alle eventuali ed ulteriori richieste di documentazione, dati ed informazioni dell'Autorità delegata, secondo le modalità e tempistiche che saranno comunicate.
- 8.4 In particolare, per quanto concerne la valutazione in itinere, intermedia ed ex post, Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto a collaborare alle eventuali attività di verifica/revisione degli indicatori e alle attività di raccolta dati funzionali alla valutazione del programma, dall'avvio del progetto fino a 24 mesi dalla sua chiusura, secondo un calendario che sarà inoltrato con congruo preavviso. A titolo esemplificativo le attività di raccolta dati in cui sarà coinvolto il Beneficiario potranno consistere in: interviste telefoniche o in presenza, somministrazione di questionari on line, acquisizione della documentazione relativa all'attuazione del progetto, acquisizione di dati anagrafici dei destinatari nel rispetto della normativa sulla privacy, organizzazione di interviste di gruppo con i destinatari.
- **8.5** I modelli previsti per adempiere alle disposizioni descritte sono accessibili attraverso il sistema informativo https://fami.dlci.interno.it ed eventuali altre modalità stabilite dall'AR.
- 8.6 Su richiesta scritta e debitamente motivata del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, del Beneficiario Capofila, possono essere autorizzate dall'Autorità delegata modifiche al progetto finanziato. Resta inteso che l'autorizzazione dell'Autorità delegata è concessa nei limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte risultano coerenti agli obiettivi del







Convenzione di Sovvenzione

progetto e non mutano la sostanza del progetto per quanto a oggetto, attività, importo massimo della convenzione e destinatari coinvolti.

Sarà possibile presentare trimestralmente massimo una rimodulazione di budget e comunque l'ultima rimodulazione dovrà essere trasmessa all'AD entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario precedenti alla data di chiusura del progetto. Il budget finale non potrà, comunque, discostarsi dal budget iniziale approvato per una quota maggiore del 30%. Ai fini del calcolo del 30% di cui sopra, concorreranno tutte le modifiche apportate durante il periodo di attuazione del progetto.

Ognuna di tali modifiche sarà oggetto di valutazione e, laddove non presentino elementi di criticità, di approvazione da parte dell'Autorità delegata. L'Amministrazione non autorizzerà modifiche superiori al 30%. Tuttavia in situazioni eccezionali, e previa presentazione di adeguate giustificazioni da parte del Beneficiario, l'Amministrazione medesima si riserva, a suo insindacabile giudizio, di approvare modifiche che superino la misura del 30%.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto ad inoltrare all'Autorità delegata la richiesta di modifica del budget prima che questa possa produrre qualsivoglia effetto.

8.7 Ogni modifica alla composizione del gruppo di lavoro, relativa alle figure professionali obbligatorie previste dall'Avviso, dovrà essere soggetta ad una formale approvazione da parte dell'Autorità delegata a seguito della presentazione di una apposita rimodulazione di budget ed alla trasmissione dei CV delle relative risorse.

La suddetta modifica dovrà essere inoltrata all'Autorità delegata prima che possa produrre effetto. Qualora la rimodulazione interessi esclusivamente una modifica del gruppo di lavoro potrà essere presentata anche in deroga alla cadenza trimestrale di cui al punto che precede.







Convenzione di Sovvenzione

8.8 In riferimento agli affidamenti previsti nella voce di budget F-Appalti, ogni significativa variazione che si verifichi nel corso del progetto (sostituzione del(i) fornitore(i) principale(i), nomina di un nuovo appaltatore) deve essere debitamente notificata alla Autorità delegata e ufficializzata attraverso modifiche di budget approvate dalla stessa.

Art. 9 Definizione dei costi ammissibili

- **9.1** Sono ammessi a finanziamento i costi sostenuti ai sensi degli artt. 17 e 18 del Regolamento (UE) N. 514/2014. In particolare, ai fini dell'ammissibilità, le spese devono:
 - a) rientrare nel campo di applicazione dei regolamenti specifici e dei relativi obiettivi;
 - b) essere necessarie per il buon esito delle attività del progetto in questione;
 - essere ragionevoli e rispettare i principi di sana gestione finanziaria, in particolare i principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia.
 - d) essere necessarie per svolgere le attività previste nel progetto facente parte del Programma Nazionale di riferimento;
 - e) essere sostenute dal Beneficiario residente e registrato in uno Stato membro, tranne nel caso di organizzazioni governative internazionali;
 - f) essere sostenute nel rispetto delle disposizioni specifiche enunciate nella presente Convenzione;
 - g) essere identificabili e verificabili anche attraverso un sistema di contabilità separata e informatizzata;
 - h) essere conformi ai requisiti della legislazione fiscale e previdenziale e alle norme nazionali sulla tracciabilità.

Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dalla data di avvio delle attività indicata nell'apposita comunicazione e fino alla data di conclusione del progetto, purché le stesse siano conformi a quanto indicato negli art. 17







Convenzione di Sovvenzione

e 18 del Regolamento (UE) N. 514/2014. Inoltre, il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

Art. 10 Condizioni di erogazione della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili

- **10.1** L'Autorità Delegata, corrisponderà al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila, l'importo spettante secondo le seguenti modalità:
 - a) anticipo obbligatorio pari al 40% dell'importo finanziato⁴ che risulta dal budget approvato, a seguito dell'erogazione della quota pertinente di prefinanziamento da parte della Commissione Europea e della trasmissione da parte del Beneficiario della Comunicazione di avvio delle attività. Resta inteso che l'erogazione della quota di anticipo, al ricorrere dei presupposti di legge, è subordinata all'esito positivo dei controlli preventivi da parte delle Autorità competenti, nonché alla presentazione, se dovuta, di idonea fideiussione bancaria, o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a garanzia dell'anticipo; la fideiussione dovrà valere fino alla conclusione dei controlli in capo alle Autorità Designate del Fondo e fino ai 6 mesi successivi alla presentazione del conto annuale alla CE da parte dell'AD nel quale sono inserite le spese finali del progetto (art. 39 del Regolamento (UE) n, 514/2014), fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione e comunque almeno fino al 30 agosto 2023. La fideiussione dovrà inoltre contenere la clausola di formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività

⁴ Per importo finanziato si intende la somma del contributo comunitario e del contributo pubblico nazionale sulla base di quanto previsto nel budget approvato.







Convenzione di Sovvenzione

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. Nel caso di polizza assicurativa, la stessa dovrà prevedere il pagamento anticipato del premio complessivo. Resta inteso che la predetta fideiussione non dovrà essere rilasciata in caso di Capofila soggetti pubblici o organizzazioni internazionali.

b) massimo 2 rimborsi intermedi, di cui uno obbligatorio, che cumulativamente non potranno superare la soglia del 50% dell'importo finanziato che risulta dal budget approvato. L'importo erogato in sede di ciascun rimborso intermedio avverrà sulla base delle spese riconosciute ammissibili, a seguito dei controlli svolti dall'AD su quelle rendicontate nella relativa domanda di rimborso intermedio. Eventuali quote rendicontate e ammissibili eccedenti il 30% saranno riconosciute in sede di saldo finale;

c)

- d) **saldo**, al termine del progetto e dietro presentazione del rendiconto finale, sulla base delle spese riconosciute ammissibili a seguito dei controlli svolti dall'AD su quelle rendicontate nella domanda di rimborso finale.
- 10.2 I pagamenti saranno effettuati direttamente al Beneficiario e in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila solo a seguito dell'esito positivo della verifica sulla documentazione amministrativo-contabile da parte dei soggetti competenti, e saranno costituiti da due quote: comunitaria e nazionale. I pagamenti sono subordinati all'accreditamento della quota comunitaria da parte della Commissione Europea e quindi, l'Autorità delegata non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali ritardi nella liquidazione, che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità dei sopraccitati fondi.
- 10.3 Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila sul conto corrente identificato come segue (per i soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 3 L. 136/2010):







Convenzione di Sovvenzione

- Codice IBAN: in caso di enti privati: IT37P0501801000000016797334
- Numero del Conto di Tesoreria Unica: In caso di Enti Pubblici Locali
- Numero di conto: in caso di Ente Pubblico con contabilità speciale
- Banca Banca Etica
- Nome dell'intestatario del conto
- Data di apertura del conto o di dedicazione alla commessa 13/02/2019
- Generalità e codice fiscale del/dei soggetto/i ad operare sul conto:

Nome	Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita	Indirizzo (residenza)	Città	Сар	Provincia	Codice fiscale
Roberto	Casetta	Torino	28/05/1960	via San Tommaso 29	Torino	10121	ТО	CSTRRT60E28L219I
Daniele	Caccherano	Torino	29/06/1972	Via San Simone, 3	Torino	10152	ТО	CCCDNL72H29L219N

(Per i soggetti privati tenuti all'applicazione e per le fattispecie a cui la norma è applicabile) In ossequio all'art. 3 della L. 136/2010, la presente Convenzione potrà essere risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sottoposte all'obbligo di tracciabilità siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente di cui sopra e/o dei conti correnti dedicati, individuati nella Dichiarazione allegata alla presente Convenzione, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La parte che avrà notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, al ricorrere dei presupposti dell'art. 3 della I. 136/2010, potrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.







Convenzione di Sovvenzione

10.4 In caso di Raggruppamento, per ciascun versamento effettuato dall'Autorità delegata sul conto indicato dal Beneficiario capofila, lo stesso dovrà inderogabilmente entro 40 giorni dalla ricezione dell'importo, salvo ritardi giustificati e valutati dall'Autorità Delegata, trasferire ad ogni partner co-beneficiario, la somma corrispondente alla percentuale della loro partecipazione al progetto secondo quanto indicato nell'ultimo budget approvato. In caso di mancato adempimento nei tempi stabiliti, l'Autorità delegata si riserva la facoltà di procedere alla revoca del finanziamento, all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13 della presente Convenzione, nonché alla sospensione dei successivi pagamenti fino alla dimostrazione dell'effettiva erogazione delle somme ai Partner.

Il Beneficiario Capofila ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Autorità delegata del trasferimento dei contributi ricevuti a tutti i partner co-beneficiari del progetto, trasmettendo le relative quietanze di pagamento non appena disponibili e, comunque, entro 15 giorni dal trasferimento.

- 10.5 Ogni somma reclamata dal Beneficiario non dovrà superare il contributo previsto dalla presente Convenzione. Inoltre il Beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità delegata le eventuali economie di progetto e a non riutilizzarle in assenza di formale approvazione della stessa Autorità delegata, compatibilmente con la tempistica prevista nella presente Convenzione e nel rispetto delle regole di ammissibilità del Fondo. Il beneficiario non potrà comunque utilizzare le predette economie in assenza di formale approvazione della stessa Autorità delegata.
- 10.6 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila nonché gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo sono tenuti a rispettare, nella tenuta della documentazione contabile, i principi di contabilità ufficialmente riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché un sistema di contabilità separata e informatizzata per tutte le operazioni relative al progetto.
- **10.7** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila assicura che tutti i documenti giustificativi (originali o copie certificate conformi agli originali) relativi alle spese







Convenzione di Sovvenzione

del progetto siano tenuti a disposizione dell'Autorità delegata, della Commissione e delle altre Autorità competenti per i cinque anni successivi alla data di ricezione del pagamento del saldo al Beneficiario finale da parte dell'Autorità delegata. La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti cartacei e informatici che ne garantiscano l'adeguata conservazione.

10.8 I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi; è fatto, altresì, divieto di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso o mandati di pagamento a favore di terzi.

Art. 11 Condizioni per la tracciabilità dei dati

- **11.1**II Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila deve garantire la tracciabilità dei dati soddisfacendo i seguenti criteri:
- a) utilizzare la Posta Elettronica Certificata (<u>dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it</u>) ovvero il sistema informatico (<u>https://fami.dlci.interno.it</u>) quale mezzo per la registrazione di tutti i dati di progetto previsti;
- consentire alla Commissione il riscontro esatto tra gli importi che il Beneficiario ha riportato nei propri registri contabili ed i documenti giustificativi degli stessi, in possesso dell'Autorità Delegata;
- c) dare evidenza delle fonti di finanziamento del progetto, in particolare ripartite in: (i)
 pagamento del contributo pubblico, (ii) attribuzione e trasferimento del finanziamento
 comunitario a titolo del Fondo;
- d) conservare la documentazione inerente alle eventuali specifiche tecniche ed al piano di finanziamento del progetto, nonché la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione di affidamenti in favore di soggetti terzi e le relazioni delle verifiche e degli audit effettuati;







Convenzione di Sovvenzione

e) conservare le prove documentali relative alla rispondenza dei target di riferimento, secondo le modalità previste dall'AD ed individuate all'art 4. Predisporre le modalità ritenute opportune di concerto con l'AD per assicurare l'attuazione delle attività di valutazione.

Art. 12 Controlli

- 12.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e i partner di progetto e gli eventuali subaffidatari potranno essere oggetto di controllo, sia documentale che fisico (in loco) da parte delle Autorità Designate del Fondo, della Commissione Europea, o di altri organismi di controllo.
- 12.2 In particolare, l'Autorità delegata disporrà verifiche e controlli, come previsti dai Regolamenti del Fondo, sull'avvio delle attività, nonché sulla corretta esecuzione del progetto e si avvarrà delle risultanze dei controlli del revisore indipendente e dell'esperto legale. In merito alle attività di controllo, l'Autorità delegata potrà avvalersi delle Prefetture o di organi istituzionali individuati sia a livello centrale che locale.
- **12.3** Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila potrà essere richiesto di provvedere entro un termine perentorio indicato dall'Autorità delegata, fermo quanto previsto dal successivo Articolo 13.
 - In caso di mancato adempimento nei tempi stabiliti, l'Autorità delegata si riserva la facoltà di procedere alla revoca del finanziamento e all'applicazione delle sanzioni di cui all'Articolo 13.
- **12.4** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, dichiara che tutta la documentazione inerente all'esecuzione del progetto e i relativi atti connessi e conseguenti, ed anche relativi alle attività eseguite da eventuali partner, sarà depositata e conservata presso la sede Torino, Via Lulli 8/7 10148.







Convenzione di Sovvenzione

Tale documentazione deve essere conservata per i 5 anni successivi alla data di ricezione del pagamento del saldo al Beneficiario finale da parte dell'Autorità delegata.

Resta inteso che in caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità Delegata.

Art. 13 Sanzioni e revoche

13.1 L'Amministrazione valuterà periodicamente la corretta attuazione del progetto, attraverso verifiche e ispezioni come previste dai Regolamenti 514/2014/UE e 1042/2014/UE, anche avvalendosi di organi istituzionali individuati sia a livello locale che centrale. Se a seguito dei controlli sulle spese rendicontate saranno accertate delle irregolarità sanabili, l'Amministrazione invierà, a mezzo PEC, un'apposita richiesta al Beneficiario o, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila, con l'indicazione di un termine perentorio per presentare chiarimenti, integrazioni o modifiche tali da sanare le difformità riscontrate. In caso di mancata o insufficiente risposta alle richieste avanzate l'Amministrazione potrà applicare una penale fino al 5% del valore del progetto e potrà ritenere inammissibile in tutto o in parte la relativa spesa;

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, sarà informato con congruo anticipo delle decisioni dell'Autorità delegata in merito alle eventuali sanzioni finanziarie comminategli.

13.2 Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione delle attività progettuali, l'Amministrazione sia costretta ad applicare le sanzioni di cui al paragrafo che precede per un numero massimo di 3 volte, procederà, automaticamente, all'atto dell'applicazione della terza sanzione, alla revoca dell'intero finanziamento, senza necessità di ulteriore avviso, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. La revoca è disposta con le medesime forme dell'assegnazione







Convenzione di Sovvenzione

del contributo, con atto dell'Amministrazione che dispone, altresì, in merito alle procedure di recupero delle somme assegnate.

- **13.3** Ferma restando l'applicazione delle predette sanzioni pecuniarie, l'Autorità delegata può revocare in tutto o in parte il contributo erogato, nel caso di:
 - a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive e in caso di mancata comunicazione delle variazioni di sede di cui al precedente art. 12;
 - b) inadempimento all'obbligo di esecuzione delle attività e/o di trasmissione delle documentazioni di cui all'art. 8, spettanti al Beneficiario;
 - c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
 - d) inadempienza nell'attività di *reporting* (es. relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio (qualitativo e quantitativo) e valutazione (in itinere ed ex post), e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa) sia sotto il profilo del mancato invio, o del tardivo invio, e sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
 - e) difformità tra il progetto approvato e la realizzazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, e/o difformità e scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 6;
 - f) erogazione di servizi a favore di soggetti diversi da quelli previsti dal Programma Nazionale di riferimento, dalle disposizioni del Fondo e dal progetto;
 - g) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
 - h) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
 - i) non veridicità di una o più dichiarazioni o della documentazione trasmessa e acquisita dall'Autorità Delegata;
 - j) mancato rispetto delle regole di pubblicità di cui all'art. 15 e degli obblighi di cui all'art. 17:
 - k) violazione laddove applicabili delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010;







Convenzione di Sovvenzione

- I) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, agli incontri programmati dall'Autorità Delegata, di cui all'art. 2.1, lett. d), della presente Convenzione;
- m) in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del contributo.

Anche nei casi di cui al presente paragrafo, la revoca è disposta dall'Autorità Delegata con le medesime forme dell'assegnazione. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente anche mediante l'escussione della fideiussione laddove presentata.

La revoca del contributo è quantificata percentualmente in termini proporzionali e congrui alla gravità della violazione di cui l'Amministrazione ritenga responsabile il Beneficiario.

- 13.4 Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in merito all'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed in merito alla facoltà di revocare il contributo, nei casi di cui alle lettere b), d), e), g) e k) del presente articolo, l'Autorità Delegata, constatato l'inadempimento, concederà al Beneficiario un termine di 15 giorni per porre rimedio all'inadempimento contestato. Qualora il Beneficiario non ottemperi nel predetto termine, l'Autorità Delegata procederà alla immediata risoluzione della presente Convenzione, senza necessità di previa diffida, dichiarando la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. mediante raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente).
- **13.5** Nei casi di cui alle lettere i) e j) del presente articolo, l'Autorità delegata procederà alla risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. dichiarando la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva mediante raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente).
- 13.6 Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire all'Autorità Delegata la somma in questione nel termine concesso dall'Autorità Delegata.







Convenzione di Sovvenzione

Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali ovvero quelli moratori al ricorrere dei relativi presupposti. Gli interessi sul ritardato rimborso saranno riferiti al periodo tra la data ultima prevista per il rimborso e la data in cui l'Autorità Delegata riceve il completo pagamento della somma dovuta. Ogni rimborso, anche parziale andrà prioritariamente a copertura degli interessi e delle penali e successivamente della sorte capitale dovuta.

Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire all'Autorità Delegata potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato, tramite lettera raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente), o tramite l'escussione della garanzia fideiussoria presentata (gualora richiesta).

- **13.7** Resta inteso che qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l'Autorità Delegata potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.
- 13.8 Il Beneficiario o, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, a mezzo della sottoscrizione della presente, manifesta il suo pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.
- 13.9 L'Autorità delegata potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario o, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, della procedura di riscossione per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre alle procedure ordinarie applicabili al caso di specie.

Art. 14 Protezione dei dati

14.1 Tutti i dati personali contenuti nella presente convenzione, nonché quelli trasmessi dal Beneficiario all'Autorità delegata nell'esecuzione della convenzione medesima,-saranno trattati dalle parti secondo la vigente normativa sulla Privacy, di cui al D. Lgs. n. 196/2003







Convenzione di Sovvenzione

e al Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità d'interesse pubblico connesse all'attuazione della presente convenzione.

Il Beneficiario assume la veste di titolare del trattamento rispetto ai dati personali – diversi da quelli contenuti nella presente convenzione – di cui verrà in possesso nell'esecuzione del progetto e s'impegna, conseguentemente, al rispetto di tutti i pertinenti obblighi verso gli interessati, stabiliti dal richiamato Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e, nell'ipotesi in cui il Beneficiario sia un'Organizzazione Internazionale, al rispetto in ogni caso e sotto la propria responsabilità delle garanzie di cui al Capo V del medesimo Regolamento UE, afferenti al trasferimento di dati personali verso Organizzazioni Internazionali.

- 14.2 Il Beneficiario dovrà mettere in atto le necessarie misure atte a prevenire il furto, la perdita, la distruzione, l'indebita diffusione, la non autorizzata modificazione dei dati personali di cui effettui il trattamento, come pure a prevenire ogni diffusione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del progetto, ai dati relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo.
- 14.3 Eventuali modifiche alle informazioni precedentemente trasmesse dal Beneficiario all'Autorità delegata relative alla contabilità del progetto, alla sua attuazione necessarie per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo dovranno essere comunicate unicamente ai soggetti che, nell'ambito della struttura dell'Autorità delegata, degli Organismi di controllo e delle Istituzioni comunitarie, hanno titolo ad accedere ai dati sensibili nell'esercizio delle loro funzioni.
- 14.4 Le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- **14.5** Le parti s'impegnano, altresì, al rispetto di quanto previsto dall'Allegato Privacy alla presente convenzione.







Convenzione di Sovvenzione

Art. 15 Regole di pubblicità

- 15.1 È compito del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, del Beneficiario Capofila e/o dei partner, informare il pubblico del contributo ricevuto dal Fondo. A tale scopo il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila si impegna a che i destinatari del progetto siano informati del finanziamento. Pertanto ogni documento riguardante il progetto dovrà riportare l'indicazione che il progetto è stato cofinanziato dal Fondo.
- **15.2** Le iniziative di pubblicità e comunicazione afferenti alla realizzazione del progetto, dovranno essere comunicate con congruo anticipo all'Autorità delegata, che potrà indicare tempi e modalità di attuazione, vincolanti per il Beneficiario.
- **15.3** Per ciò che concerne gli obblighi di pubblicità e informazione e relativamente alle modalità di attuazione di tali obblighi in capo al Beneficiario, si rimanda all'Allegato 1 sulle regole di pubblicità che è parte integrante della presente Convenzione.
- 15.4 Con la stipula della presente Convenzione, il Beneficiario afferma di aver preso visione degli obblighi di pubblicità previsti dal Regolamento (UE) n. 514/2014, e, come tale, afferma di essere a conoscenza che i dati inerenti il presente atto saranno inclusi nell'elenco delle azioni pubblicato a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 514/2014.

Art. 16 Foro competente

- 16.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma;
- **16.2** Nell'ipotesi in cui il Beneficiario sia un'Organizzazione Internazionale, le eventuali controversie saranno assoggettate ai principi generali del diritto, escludendosi l'applicazione di qualsiasi ordinamento giuridico nazionale particolare. Inoltre, le parti si impegnano a risolvere eventuali controversie risultanti dall'interpretazione o







Convenzione di Sovvenzione

dall'esecuzione della presente convenzione amichevolmente. Qualora le parti non dovessero giungere ad una soluzione concordata della controversia o ad altro modo di composizione della stessa, la questione sarà risolta da arbitrato ai sensi delle norme approvate al riguardo dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (CNUDCI) attualmente in vigore. La decisione o sentenza di tale arbitrato sarà definitiva e vincolante per le Parti.

Art. 17 Conflitto d'interessi

- **17.1** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto, si impegnano a prendere ogni necessaria misura per prevenire ogni rischio, anche indiretto o potenziale, di conflitto di interesse o incompatibilità che possa influire sulla corretta esecuzione, sull'imparzialità e l'obiettività della presente Convenzione.
- 17.2 Ogni situazione che costituisca o possa portare a conflitti d'interesse o incompatibilità durante l'esecuzione delle attività, deve essere immediatamente comunicata all'Autorità delegata. Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto devono procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. L'Autorità delegata si riserva il diritto di verificare che le misure prese siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive. Nel caso la situazione di conflitto o incompatibilità dovesse permanere, l'Autorità Delegata revocherà il finanziamento ed applicherà le sanzioni previste dal precedente art. 13.

Art. 18 Proprietà e uso dei risultati

18.1 La proprietà di quanto realizzato in esecuzione della presente Convenzione, dei risultati delle azioni, dei progetti inclusi i nomi ed i loghi identificativi eventualmente utilizzati ed i diritti di proprietà intellettuale e industriale, dei documenti e dei report legati ad esse, sarà conferita al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila ed a ciascun soggetto intervenuto nella realizzazione del progetto per quanto di rispettiva







Convenzione di Sovvenzione

competenza. Posto quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, ciascun partner di progetto e soggetto Capofila, per quanto di rispettiva competenza, garantiscono all'Autorità Delegata il diritto di utilizzare gratuitamente e liberamente e di concedere a terzi, quanto realizzato in esecuzione della presente convenzione, i risultati delle azioni, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, i nomi ed i loghi identificativi eventualmente utilizzati i documenti ed i report legati ad esse, in modo da non violare alcuna disposizione in materia di riservatezza o diritti d'autore, di proprietà intellettuale e industriale esistenti.

18.2 Il Beneficiario, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, garantisce che nello svolgimento del progetto non vengano violati diritti d'autore, di privativa e/o know how di terzi e dichiara di avere la piena disponibilità di nomi e/o marchi attribuiti al progetto e/o a parti di esso e/o ai risultati degli stessi e comunque a tutti gli output ad essi relativi. In caso contrario il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila si impegna a tenere indenne e manlevare l'Autorità Delegata da ogni eventuale pretesa di terzi a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente connessa all'utilizzo dei predetti nomi e/o marchi.

Art. 19 Riservatezza

- 19.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, ciascun partner di progetto nonché il soggetto Capofila, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- **19.2** L'obbligo di cui al precedente articolo 19.1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.







Convenzione di Sovvenzione

- **19.3** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
- 19.4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità delegata ha la facoltà di adottare le misure previste dall'Articolo 13, fermo restando che il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Autorità delegata.

Art. 20 Sospensione

- 20.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo il caso fortuito ovvero le ipotesi di forza maggiore di cui all'art. 21 che segue e salvi gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati, se ed in quanto valutati come tali dall'Autorità delegata.
- 20.2 L'Autorità delegata si riserva la facoltà di sospendere la Convenzione. In caso di sospensione non autorizzata da parte del Beneficiario si riserva la facoltà di sospendere ovvero di recedere dalla presente Convenzione, a norma dell'art. 22 che segue. Qualora l'Autorità delegata non si avvalga della menzionata facoltà il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila dovrà riprendere l'esecuzione del progetto come inizialmente pianificato, una volta che le circostanze lo rendano possibile, e ne dovrà informare immediatamente l'Autorità delegata. In tal caso la durata del progetto potrà essere estesa compatibilmente con il periodo di ammissibilità del Programma Nazionale, previa autorizzazione scritta dell'Autorità Delegata.

Art. 21 Forza maggiore

21.1 Per forza maggiore si intende ogni situazione imprevista ed eccezionale o ogni evento fuori dal controllo delle parti, che non permette il completamento delle prescrizioni della presente Convenzione, che non è imputabile a errore o negligenza e che le parti non







Convenzione di Sovvenzione

avrebbero potuto prevedere o prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. Difetti nelle forniture o nei materiali o ritardi nel loro reperimento, controversie di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere considerati cause di forza maggiore.

- 21.2 Il Beneficiario che si trova nelle condizioni di forza maggiore deve informare l'Autorità Delegata senza indugio tramite lettera raccomandata A/R (o PEC), indicando la tipologia, la durata probabile e gli effetti previsti e deve, comunque, porre in essere ogni sforzo per minimizzare le conseguenze dovute a cause di forza maggiore.
- **21.3** Nessuna delle parti della presente Convenzione può essere considerata inadempiente nel caso in cui riesca ad adempiervi per cause di forza maggiore.
- **21.4** In presenza di cause di forza maggiore l'esecuzione del progetto potrà essere sospeso secondo quanto previsto dall'art. 20.

Art. 22 Recesso dell'Autorità Delegata

- **22.1** L'Autorità Delegata può recedere unilateralmente e liberamente, in qualsiasi momento, senza preavviso, dalla presente Convenzione:
 - (i) per giusta causa. Sono da intendersi per giusta causa a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti circostanze:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Beneficiario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Beneficiario;
 - b) qualora si verifichi una qualsivoglia fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione:







Convenzione di Sovvenzione

- c) in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte del Beneficiario;
- d) per sopravvenute ragioni d'interesse pubblico ritenute particolarmente rilevanti dall'Autorità delegata;
- 22.2 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila ha diritto al versamento del contributo per la quota parte di progetto realizzato (purché correttamente ed utilmente realizzato), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. laddove applicabile.
- 22.3 Nei casi di recesso dell'Autorità delegata, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila ha 60 giorni dalla data in cui il recesso dalla presente Convenzione ha effetto, come notificato dall'Autorità delegata, per produrre una richiesta finale di pagamento secondo le procedure previste dall'art. 10. Se non è inviata alcuna richiesta di pagamento nei termini previsti, l'Autorità delegata non erogherà alcuna somma per gli interventi previsti ed attuati fino alla data di esercizio del diritto di recesso, e recupererà ogni somma eventualmente già corrisposta, se non comprovata da idoneo documento o rendiconto finanziario.
- **22.4** L'Autorità delegata comunica la sua volontà di recedere dalla presente Convenzione mediante raccomandata A/R (o altro mezzo equipollente).

Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale al contributo

23.1 In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila può comunicare all'Autorità delegata la rinuncia parziale al contributo (anche mediante rimborso se già ottenuto) se ha effettuato prestazioni e attività superiori al 50% del costo totale del progetto e la rinuncia totale al contributo (anche mediante rimborso se già ottenuto) se ha realizzato prestazioni inferiori al 50% del costo totale del progetto.







Convenzione di Sovvenzione

- 23.2 L'Autorità delegata valuterà la richiesta di rinuncia parziale al contributo e potrà accettarla solo nel caso in cui la percentuale delle attività svolte (superiori comunque al 50%) siano funzionali all'obiettivo del progetto e comunque autonomamente utilizzabili; in caso contrario verrà richiesto al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila di rimborsare in tutto o in parte la somma già erogata.
- **23.3** Il Beneficiario ha la facoltà di richiedere l'espressa rinuncia al rimborso intermedio. L'Autorità delegata si riserva di valutare tale richiesta e di concedere l'importo oggetto di rinuncia nel rimborso finale, tramite apposita comunicazione.

Art. 24 Accordi ulteriori

- 24.1 Qualora ricorrano i presupposti di legge per la sottoposizione della presente Convenzione al controllo dell'Ufficio Centrale del Bilancio ovvero di altre Autorità di controllo, la Convenzione medesima vincolerà il Beneficiario dalla stipulazione e l'Amministrazione solo a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuto positivo controllo (ovvero all'atto della maturazione del relativo, equivalente, silenzio-assenso). L'Amministrazione, in caso di necessità, potrà richiedere l'avvio delle attività prima dell'esito positivo del controllo ovvero, in caso di estrema necessità, prima della stipulazione della Convenzione stessa.
- **24.2** Per sopravvenute gravi ragioni di interesse pubblico, la presente Convenzione di Sovvenzione potrà essere sospesa, risolta, revocata o dichiarata inefficace in tutto o in parte.
- **24.3** Tutte le modifiche alla presente Convenzione saranno vincolanti per le parti solo qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti.
- **24.4** L'accordo ulteriore eventualmente sottoscritto, non può in ogni caso avere lo scopo o l'effetto di produrre cambiamenti alla Convenzione che possano mettere in discussione la decisione di finanziamento o porre in essere un iniquo trattamento delle parti.
- **24.5** L'Autorità delegata potrà modificare unilateralmente la presente Convenzione in conseguenza di esigenze sopravvenute di interesse pubblico. Il Beneficiario e, in caso di







Convenzione di Sovvenzione

Raggruppamento, il Beneficiario Capofila che intenda proporre una modifica alla presente Convenzione, dovrà inviare una motivata richiesta scritta all'Autorità delegata che si riserva di valutare. In ogni caso sono precluse modificazioni da parte del Beneficiario durante gli ultimi 30 giorni di esecuzione del progetto.

Art. 25 Immunità

Nessuna disposizione del presente contratto potrà essere interpretata come rinuncia ai privilegi e alle immunità ex lege previste a favore del Beneficiario nell'ipotesi in cui questo sia un'Organizzazione Internazionale, ferme in ogni caso le regole e le modalità di utilizzo proprie dei Fondi FAMI, che l'Autorità delegata è vincolata ad applicare e a far applicare a tutti i Beneficiari.

FIRMA (l'Autorità Delegata)	FIRMA (per il Beneficiario)	
DATA		DATA







Convenzione di Sovvenzione

Il sottoscritto Roberto Casetta, quale legale rappresentante o eventuale delegato del Beneficiario dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 1 (Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione), art. 2 (Obblighi e Responsabilità), art. 3 (Composizione del contributo), art. 4 (Obiettivi del progetto e Destinatari), art. 5 (Budget del progetto e cronogramma), Art. 6 (Indicatori utilizzati), art. 7 (Affidamento degli incarichi), art. 8 (Attuazione della Convenzione), art. 9 (Definizione di costi ammissibili), art. 10 (Condizioni di erogazione della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili), art. 11 (Condizioni per la tracciabilità dei dati), art. 12 (Controlli), art. 13 (Sanzioni e revoche), art. 14 (Protezione dati), art. 15 (regole di pubblicità), art. 16 (Foro competente), art. 17 (Conflitto d'interessi), art. 18 (Proprietà e uso dei risultati), art. 19 (Riservatezza), art. 20 (Sospensione), art. 21 (Forza maggiore), art. 22 (Recesso dell'autorità Delegata), art. 23 (Rinuncia parziale e/o totale al contributo), art. 24 (Accordi ulteriori), art. 25 (Immunità).

FIRMA (per il Beneficiario)	
DATA	







Convenzione di Sovvenzione

Allegati alla Convenzione di Sovvenzione

Allegato 1 - Regole di pubblicità del Fondo

Allegato 2 - Modulo comunicazione Conti Correnti aggiuntivi

Allegato 3 - Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679







Convenzione di Sovvenzione

Allegato 1 - Regole di pubblicità del Fondo

Regole Generali

Il Beneficiario Finale ha il compito di **informare** il pubblico dell'assistenza ricevuta dal Fondo, mediante le misure indicate di seguito nel documento. Il Beneficiario Finale deve affiggere una **targa permanente**, ben visibile e di cospicue dimensioni, entro tre mesi dalla data di completamento dei progetti rispondenti ai seguenti criteri⁵:

- a) contributo comunitario totale per il progetto superiore a € 100.000,00;
- b) locali dedicati esclusivamente allo svolgimento delle attività progettuali;
- c) operazione consistente nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di progetto d'infrastrutture o di costruzione.

Nella targa sono indicati il **tipo** e la **denominazione** del progetto. Inoltre, le informazioni di seguito descritte occupano almeno il 25 % della targa:

- a) il logo dell'Unione Europea, conforme alle norme grafiche di seguito indicate, e il riferimento all'Unione Europea;
- b) il riferimento al Fondo.

Ogni documento riguardante i progetti, compresi i certificati di frequenza o di altro tipo, comprende una **dichiarazione** indicante che il progetto è stato **cofinanziato dal Fondo**.

L'Autorità delegata acquisisce, secondo quanto disciplinato all'art. 18 della Dichiarazione, il libero diritto di utilizzo di tutto quanto prodotto in esecuzione della presente Dichiarazione. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Autorità Delegata in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

⁵Condizioni a) e b).







Convenzione di Sovvenzione

Norme concernenti l'utilizzo da parte del Beneficiario Finale dei loghi dell'Unione Europea e delle Amministrazioni centrali.

Relativamente all'apposizione di loghi dell'Unione Europea e delle Amministrazioni centrali, è necessario richiedere con congruo anticipo l'approvazione per un eventuale utilizzo degli stessi indirizzando una e-mail a DGImmigrazioneADFAMI@lavoro.gov.it

I Beneficiari che desiderano utilizzare il logo, nella forma e nelle modalità autorizzate dall'Autorità delegata, possono farlo gratuitamente purché rispettino le seguenti condizioni:

- ➤ i loghi non possono essere utilizzati per scopi, attività o manifestazioni incompatibili con i
 principi e con gli obiettivi del Fondo. I loghi non possono essere riprodotti in nessun caso
 per fini illeciti e contrari al buon costume;
- ➤ l'utilizzo non deve dar adito a confusione fra l'utilizzatore e le istituzioni coinvolte. A tal fine nessun altro marchio di fabbrica, marchio di servizio, simbolo, disegno o denominazione commerciale può essere utilizzato insieme ai loghi;
- i loghi non possono essere utilizzati a fini commerciali. Chiunque intenda riprodurre i loghi nell'ambito delle proprie attività è autorizzato a farlo a condizione che tale uso sia effettuato a titolo gratuito e non sia oggetto di alcun valore aggiunto con possibili ripercussioni sui cittadini italiani ed europei. L'Autorità delegata autorizza in particolare la riproduzione del logo su qualsiasi oggetto destinato a promuovere le attività finanziate dal Fondo;
- l'utilizzo deve essere compatibile con le norme vigenti in materia di tutela dei diritti d'autore e non deve violare i diritti morali o patrimoniali dell'autore né i diritti ceduti da quest'ultimo all'Autorità delegata;
- l'utilizzatore si impegna a rispettare la rappresentazione visiva dei loghi stabilita dall'Autorità delegata. Sono consentite solo le modifiche espressamente autorizzate dall'Autorità delegata;







Convenzione di Sovvenzione

- ➤ la presente autorizzazione d'uso non conferisce all'utilizzatore alcun diritto sui loghi né la facoltà di reclamare alcun diritto;
- ➢ l'utilizzatore non può registrare né chiedere la registrazione, in nessun paese dell'Unione Europea, di alcun marchio o denominazione contenente i loghi o somigliante ai loghi al punto tale da risultare ingannevole o da indurre confusione.







Convenzione di Sovvenzione

Istruzioni riguardanti il logo dell'Unione Europea e definizione dei colori standard

Nella tabella seguente viene riportata la descrizione grafica del logo cui fare riferimento per ogni utilizzo dello stesso (sia esso in formato cartaceo, elettronico o altro).

II logo

Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità

Descrizione araldica

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

Descrizione geometrica

Il logo è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate ad intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.

Nella tabella seguente vengono riportate le specifiche tecniche dei colori del logo cui fare riferimento per ogni utilizzo dello stesso (sia esso in formato cartaceo, elettronico o altro).

I colori regolamentari

I colori del logo sono i seguenti: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo; PANTONE YELLOW per le stelle. La gamma internazionale PANTONE è largamente diffusa e di facile consultazione, anche per i non addetti al settore grafico.

Riproduzione in quadricromia

In caso di stampa in quadricromia non è possibile utilizzare i due colori standard. Questi saranno quindi ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia. Il PANTONE YELLOW si ottiene con il 100% di "Process Yellow". Mescolando il 100% di "Process Cyan" e l'80% di "Process Magenta" si ottiene un blu molto simile al PANTONE REFLEX BLUE.

Riproduzione in monocromia

Se si ha a disposizione solo il nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco. Nel caso in cui si possa utilizzare come unico colore il blu (ovviamente il "Reflex Blue"), usarlo al 100% per lo sfondo e ricavare le stelle in negativo (bianche).

Riproduzione su Internet

PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB:0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW al colore RGB:255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

Riproduzione su fondi colorati

Il logo va riprodotto preferibilmente su sfondo bianco. Evitare gli sfondi di vario colore e comunque di tonalità stridente con il blu Nell'impessibilità di evitare uno sfondo colorate, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.







Convenzione di Sovvenzione

Uso da parte di terzi del logo dell'Unione Europea

L'uso del simbolo europeo è subordinato alle seguenti condizioni:

- non deve creare confusione tra l'utilizzatore e l'Unione europea o il Consiglio d'Europa;
- non deve essere legato ad obiettivi o attività incompatibili con i principi e gli scopi dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa.

L'autorizzazione ad usare il simbolo europeo non conferisce alcun diritto d'esclusiva, non permette l'appropriazione di tale simbolo o di un marchio o logotipo similare, sia a mezzo di deposito registrato sia in qualsiasi altro modo. Ogni caso sarà esaminato individualmente per verificare il rispetto dei suddetti requisiti. L'autorizzazione non sarà concessa qualora il simbolo sia utilizzato a fini commerciali congiuntamente al logotipo, nome o marchio di una società.

Eventi, manifesti e pubblicazioni (incluso quelle elettroniche)

Nel caso si organizzino eventi quali workshop, seminari e conferenze di presentazione occorre richiedere all'Autorità delegata l'approvazione preventiva per un'eventuale partecipazione. A fronte di tale approvazione, è necessario esporre all'interno della sala dove l'evento ha luogo la bandiera dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana.

Per quanto riguarda la realizzazione di materiali correlati all'evento (inviti, badge, fondali, cartelline, ecc...), di manifesti e di pubblicazioni in generale (brochure, comunicati stampa, lettere d'informazione, dépliant, ecc.), è necessario concordare con l'Autorità delegata il formato grafico e le specifiche tecniche del materiale prodotto (cartaceo, audiovisivo o digitale).

Nello specifico, il materiale prodotto deve riportare quale intestazione:

- il logo dell'UE riportando la dicitura "Progetto co-finanziato dall'Unione Europea" (in alto a sinistra);
- Il logo del Ministero dell'Interno, riportando la dicitura "Ministero dell'Interno" (in alto a destra);







Convenzione di Sovvenzione

- il logo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riportando la dicitura
 "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" sia sempre posizionato alla sinistra del logo del Ministero dell'Interno;
- il riferimento al Fondo (immediatamente sotto ai due loghi), con specifica indicazione dell'Obiettivo Specifico e dell'Obiettivo Nazionale nell'ambito dei quali è realizzato il progetto.

Esempio







FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Nel caso di pubblicazioni, produzione di materiale audio e/o video (ad esempio cd e dvd), lo schema di cui sopra dovrà essere riportato in copertina. Nel caso di realizzazione di siti Web, lo stesso dovrà comparire nell'intestazione della home page.

Inoltre, per la realizzazione di siti Web, la produzione di CD-Rom o di pubblicazioni digitali, è necessario attivare un collegamento ipertestuale al sito Web della **Commissione europea** (http://ec.europa.eu/index_it.htm), del **Ministero dell'Interno** (http://www.interno.gov.it/it) e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it) e del Ministero attraverso i relativi loghi.

In presenza di loghi istituzionali (nazionali, regionali, locali), occorre che:

- tutti i loghi istituzionali presenti siano disposti sulla stessa linea orizzontale ideale;
- il logo dell'UE sia sempre posizionato alla sinistra di tutti i loghi presenti;
- il logo del Ministero dell'Interno sia sempre posizionato alla destra di tutti i loghi presenti;







Convenzione di Sovvenzione

 il logo dell'UE e quello delle Amministrazioni centrali non siano di dimensioni inferiori a quelle di tutti gli altri loghi presenti.

Inoltre, in caso di ridotto spazio a disposizione, ci si può limitare a includere il solo logo del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro unitamente al logo dell'Unione Europea senza le diciture riportate nell'esempio precedente.

Esempio:







FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Al fine di soddisfare ulteriori esigenze informative, il **Beneficiario Finale** può inserire il proprio **logo e nominativo** (in caso di raggruppamento, i loghi e i nominativi del Beneficiario Capofila e dei Partner di Progetto), a piè di pagina del materiale prodotto.

Riferimenti

Tutti i loghi da utilizzare, secondo le indicazioni di cui sopra, sono reperibili sui seguenti siti internet:

- Logo Unione Europea: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_it
- Logo del Ministero dell'Interno: http://www.interno.gov.it/it/file/credits-logopng
- Logo Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

Documentazione di riferimento

- Art. 53 del Regolamento (UE) N. 514/2014
- Regolamenti UE N. 1048/2014 e 1049/2014







Convenzione di Sovvenzione

La compilazione del presente modulo non dovrà essere effettuata nel caso in cui il Beneficiario (e, in caso di raggruppamento, il Beneficiario Capofila) sia un soggetto di natura pubblica. Tuttavia, lo stesso in caso di affidamento di parte delle attività a soggetti privati è tenuto ad inserire nel contratto di subappalto clausole che prevedano il rispetto della legge 136/2010.

Allegato 2 - Modulo comunicazione Conti Correnti aggiuntivi

(rispetto a quanto previsto dall'art.10 della Convenzione ai sensi della normativa relativa alla "Tracciabilità dei flussi finanziari" Dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e della Legge 136/2010)

II/La sottoscritto/a Nome e Cognome nato/a a il 00/00/0000, nella qualità di legale rappresentante del Beneficiario (e, in caso di raggruppamento, Beneficiario Capofila) di cui infra:

Ragione Sociale:	
------------------	--

Codice	Fiscale	/ Partita	IVA:

Ind	ırızzo.	

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo,

Dichiara:

1. che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti dei contratti stipulati con l'Amministrazione sono:

Estremi identificativi

- Codice IBAN: in caso di enti privati
- Numero del Conto di Tesoreria Unica: In caso di Enti Pubblici Locali
- Banca:



Nome dell'intestatario del conto:





Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione AUTORITÀ RESPONSABILE

Convenzione di Sovvenzione

Data di apertura del conto o di dedicazione alla commessa:
Generalità persone delegate ad operare:
Nome e Cognome:
• C.F.
Luogo e data di nascita
Residente a in
Nome e Cognome:
• C.F.
Luogo e data di nascita
Residente a in
Nome e Cognome:
• C.F.
Luogo e data di nascita
Residente a in
(si precisa che in caso il Beneficiario utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)
2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e d
prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto
nonché l'esercizio da parte dell'Amministrazione della facoltà risolutiva espressa da

di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti

3. che in caso di affidamento da parte dell'Amministrazione di appalti di lavori, servizi e







Convenzione di Sovvenzione

di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture suddetti sia inserita, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;

- 4. che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all'art. 3 legge 136/2010;
- che qualora nel prosieguo della procedura di selezione e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni.
- 6. che, se previsto in relazione all'oggetto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 della L. 136/2010, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) su richiesta dell'Amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
- di autorizzare al trattamento e l'utilizzo dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 s.m.i. e del Reg. Ue 2016/679, .







Convenzione di Sovvenzione

Allegato 3 - Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13-14 del Reg. UE 2016/679, si informa l'interessato:

- a) che il titolare del trattamento dei dati presenti nella presente Convenzione e nei suoi allegati
- è l'Autorità delegata del Fondo, che può essere contattata ai seguenti recapiti: e-mail DGImmigrazioneADFAMI@lavoro.gov.it; pec dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it
- b) che i dati saranno trattati esclusivamente per dare corso alla procedura oggetto della presente convenzione, per erogare i relativi finanziamenti, nonché per consentire l'espletamento di tutti i controlli e le attività di monitoraggio/audit previste dalla normativa vigente;
- c) che i dati personali trattati da questa Amministrazione non configurano, normalmente, dati particolari di cui all'art. 9 del Reg. UE 2016/679. Nondimeno, laddove l'interessato trasmetta dati riconducibili alle categorie di cui al suddetto art. 9, questa Autorità porrà in essere tutte le misure preordinate alla loro protezione, conservazione, nonché ad impedirne l'indebita diffusione a terzi non autorizzati al trattamento;
- d) il trattamento dei dati e la loro conservazione saranno effettuati per il tempo necessario a consentire l'espletamento delle attività di cui alla precedente lettera b), oltre che quelle ulteriori previste dalla normativa applicabile. La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria che disciplina il Fondo, nonché dall'interesse legittimo del soggetto beneficiario del finanziamento;
- e) i dati ricevuti saranno trattati mediante strumenti cartacei e informatici e saranno conservati presso gli archivi dell'Amministrazione. Tali dati potranno:
 - essere trasmessi a soggetti pubblici/pubbliche Autorità nazionali e/o comunitarie per l'espletamento dei controlli previsti dalla legge, ovvero in ragione delle competenze specifiche di tali soggetti;







Convenzione di Sovvenzione

 essere trasmessi a terzi che abbiano fatto richiesta di accesso agli atti e ai documenti della procedura, ove a ciò legittimati e previo dispiegamento delle garanzie procedimentali a tutela dei controinteressati, ove previste dalla normativa applicabile.

Nel caso di trasmissione dei dati ad organismi facenti parte o comunque riconducibili all'Unione Europea, aventi sede al di fuori dei confini nazionali, saranno adottate tutte le prescritte misure di carattere tecnico per garantire l'integrità e la riservatezza dei dati stessi e per prevenirne la distruzione e/o l'indebita diffusione.

- f) l'interessato ha diritto a chiedere a questa Autorità la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, ovvero di manifestare la sua opposizione al trattamento medesimo, con l'avvertimento che ciò potrebbe comportare l'impossibilità per questa Autorità di erogare il finanziamento, fermo restando l'eventuale diritto alla risoluzione del contratto, ove applicabile;
- g) l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy ove ritenga che siano state commesse infrazioni al Codice di cui al D. Lgs. n. 196/2003 ovvero al Reg. UE n. 2016/679:
- h) l'interessato ha diritto di richiedere a questa Autorità copia dei suoi dati personali, dalla stessa trattati o comunque detenuti, anche mediante trasmissione degli stessi in formato digitale di uso comune. Tale diritto è gratuito, salvo il pagamento a titolo di contributo, ai sensi dell'art. 15, comma 3, Reg. UE 2016/679, di un importo determinato in relazione al numero di copie richieste in formato cartaceo.

Mediante sottoscrizione della su estesa convenzione il Beneficiario dichiara di aver compreso integralmente il contenuto della presente informativa e presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, impegnandosi a rendere disponibile l'informativa medesima a tutte le persone fisiche, riconducibili al Beneficiario medesimo, i cui dati personali siano stati trasmessi a questa Autorità per adempiere agli obblighi discendenti dalla convenzione.